

## REGIONE ABRUZZO

### Disegno di legge 62/15 d'iniziativa della Giunta presentato al Consiglio Regionale il 20/01/2015

*N.B. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 25/03/2015 ha dichiarato incostituzionale la LR 24/2014 "Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo" perché approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale*

#### OBIETTIVI E PRINCIPI

Tutela e valorizzazione dell'attività agricola attraverso il contenimento del consumo di suolo e la riutilizzazione agroforestale delle porzioni di territorio abbandonate, privilegiando gli interventi di recupero e di rigenerazione delle aree già urbanizzate (art. 1, comma 3).

#### DEFINIZIONI

Suolo = lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.  
Superficie agricola = quella destinata all'attività agricola dagli strumenti urbanistici comunali, nella quale il suolo è utilizzato per fini strettamente connessi all'attività agricola.  
Superficie naturale = quella che a qualsiasi titolo è esclusa dalle previsioni di urbanizzazione, nella quale il suolo è riservato alla sola funzione ambientale e paesaggistica.  
Consumo di suolo = la riduzione della superficie agricola e/o naturale per effetto di interventi di impermeabilizzazione, occupazione stabile, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola e/o agli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico.  
Rigenerazione urbana = l'insieme coordinato di interventi edilizi e/o urbanistici finalizzato al miglioramento della qualità della vita e all'innalzamento dei livelli di sostenibilità ambientale e di biodiversità nell'ambiente urbano (art. 2).

#### LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

L'urbanizzazione di nuovo suolo è consentita esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative praticabili, quali la sostituzione o la rigenerazione

del tessuto insediativo già esistente (art. 1, comma 5).

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione individua la soglia massima del consumo di suolo consentito per i successivi cinque anni articolata per provincia, da aggiornare in base alle risultanze del monitoraggio.

Entro 6 mesi dalla individuazione delle soglie massime del consumo del suolo, le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione (PTCP), individuando le procedure per la cogenza di dette soglie massime nei confronti della pianificazione comunale, nonché i criteri per la loro utilizzazione in sede di pianificazione urbanistica comunale.

In ottemperanza alle prescrizioni della Provincia, i Comuni adeguano i loro strumenti urbanistici generali prevedendo esplicitamente la perimetrazione della superficie agricola e della superficie naturale, nonché per differenza quella del territorio urbanizzato (art. 4).

Gli interventi proposti nei piani urbanistici comunali all'interno delle soglie massime di consumo di suolo devono essere motivati con la dimostrazione dell'impossibilità tecnica o della insostenibilità economica di interventi su aree interstiziali urbane inedificate o di recupero e riutilizzo di immobili esistenti (art. 5).

## MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Riduzione del contributo di costruzione (per un massimo di 10 anni)

Aliquota ridotta IMU

## REGIME TRANSITORIO

Dalla data di entrata in vigore della legge e fino al recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali delle previsioni di legge, non è consentito il consumo di suolo tranne che per gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici approvati in via definitiva, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le opere di interesse statale e per gli interventi ritenuti di preminente interesse strategico con apposita delibera del Consiglio Regionale.

In tale intervallo temporale, i comuni possono approvare unicamente varianti allo strumento urbanistico comunale vigente e piani attuativi in variante allo stesso che non comportino nuovo consumo di suolo, dirette alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti.

Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi a titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo (art. 7).

**ULTERIORI PREVISIONI**

|  |
|--|
|  |
|--|